

Progetto di scissione parziale di Banca Fideuram S.p.A. in favore di
Sanpaolo IMI S.p.A.

Avvertenze per gli investitori statunitensi

Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un invito ad acquistare o vendere strumenti finanziari negli Stati Uniti.

I titoli che verranno emessi nel contesto dell'operazione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act del 1933") e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, se non nel contesto di offerte o vendite effettuate ai sensi di una esenzione specificamente applicabile. I titoli saranno assegnati agli aventi diritto negli Stati Uniti nel contesto dell'operazione in forza di esenzioni dagli obblighi di registrazione del Securities Act del 1933.

L'operazione qui descritta riguarda le azioni di società italiane. L'operazione è soggetta agli obblighi procedurali e di informazione applicabili secondo la legge italiana e pertanto differenti da quelli statunitensi. Eventuali dati finanziari inclusi in questo documento sono stati preparati in base ai principi contabili applicabili secondo la legge italiana i quali potrebbero non essere considerati equivalenti ai principi contabili applicabili ai dati finanziari di società statunitensi.

Potrebbe essere difficoltoso promuovere un'azione legale e far valere i propri diritti secondo le leggi statunitensi in quanto Sanpaolo IMI e Banca Fideuram sono società italiane ed alcuni o tutti i dirigenti e membri dei consigli di amministrazione sono residenti in Italia o in nazioni diverse dagli Stati Uniti. Potrebbe risultare difficile promuovere un'azione legale nei confronti di una società italiana o contro i suoi dirigenti o membri del consiglio di amministrazione per violazione delle leggi federali statunitensi dinanzi una corte italiana. Potrebbe inoltre risultare difficile ottenere l'esecuzione in Italia di una sentenza emessa contro una società italiana (e le sue affiliate) da una corte degli Stati Uniti

**Progetto di scissione parziale di Banca Fideuram S.p.A. in favore di
Sanpaolo IMI S.p.A.**

ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla scissione:

- Banca Fideuram S.p.A. ("**BF**" o "**Società Scissa**"), e
- Sanpaolo IMI S.p.A. ("**SPIMI**" o "**Società Beneficiaria**")

Premesso

- (a) che intendono procedere alla scissione parziale della partecipazione pari al 99,8% del capitale sociale in Fideuram Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (di seguito descritta) detenuta da BF in favore di SPIMI;
- (b) che la scissione si inserisce nel piano di razionalizzazione della presenza del Gruppo Sanpaolo IMI nel settore assicurativo, avente l'obiettivo della creazione di un polo nel quale far confluire le diverse società del Gruppo Sanpaolo IMI, attualmente operanti sia nel ramo vita che nel ramo danni;
- (c) che il predetto piano verrà attuato mediante un processo di concentrazione delle società assicurative controllate le cui tappe principali sono rappresentate dalle seguenti operazioni:
 - (i) scissione della partecipazione detenuta da BF in Fideuram Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ("**FV**") a favore di SPIMI, di cui alla lettera (a) che precede;
 - (ii) scissione della partecipazione totalitaria detenuta da Sanpaolo IMI Wealth Management S.p.A., società controllata interamente da SPIMI, in Sanpaolo Vita S.p.A. ("**SPVita**") a favore di Noricum

Vita S.p.A. ("**Noricum**"), anch'essa interamente controllata, direttamente e indirettamente, da SPIMI;

- (iii) fusione per incorporazione di SPVita e FV in Noricum;
- (d) che le operazioni descritte alla precedente lettera (c) sono soggette all'approvazione dell'ISVAP per quanto di sua competenza e che l'operazione sub (i) è soggetta all'autorizzazione della Banca d'Italia;
- (e) che tutte le operazioni descritte, ancorché logicamente e giuridicamente distinte, sono intese a realizzare un progetto unitario, con esecuzione sostanzialmente contestuale, di talché nessuno degli atti di scissione e fusione potrà essere stipulato in assenza delle autorizzazioni prescritte per ognuna delle diverse operazioni ed in particolare l'effetto dell'operazione descritta alla precedente lettera (c), sub (iii) sarà successivo a quello delle operazioni che la precedono;
- (f) che la Società Scissa e la Società Beneficiaria hanno inoltre concordato il contenuto degli accordi che disciplineranno, tra l'altro, i rapporti commerciali tra BF e il polo che risulterà alla conclusione delle operazioni di cui alla precedente lettera (c), nonché previsto l'impegno a carico di BF di rimborso o ristoro per le sopravvenienze rivenienti da eventuali fattispecie sanzionatorie ovvero per le eventuali contestazioni concernenti crediti verso l'erario;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione parziale, ai sensi dell'art. 2506-*bis* del codice civile (il "**Progetto di Scissione**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

Banca Fideuram S.p.A. - società iscritta all'Albo delle Banche, facente parte del Gruppo Bancario Sanpaolo IMI e soggetta alla direzione e al coordinamento ex art. 2497 codice civile di Sanpaolo IMI S.p.A. - con sede in Roma, Piazzale Giulio Douhet 31, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Corso di Porta Romana 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Roma 00714540150, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 254.875.546,64, rappresentato da n. 980.290.564 azioni del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna.

Le azioni BF sono negoziate in Italia sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1.2 Società Beneficiaria

Sanpaolo IMI S.p.A. – società iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Sanpaolo IMI iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, e sedi secondarie con rappresentanza stabile in Roma, Viale dell'Arte, 25 e in Bologna, Via Farini, 22, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 06210280019, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 5.144.064.800, rappresentato da n. 1.448.831.982 azioni ordinarie nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80 e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80.

Le azioni SPIMI sono negoziate in Italia sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presso il New York Stock Exchange (NYSE).

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE

2.1 Statuto della Società Scissa

In dipendenza della scissione, il capitale sociale della Società Scissa (articolo 5) verrà ridotto da Euro 254.875.546,64 a Euro 186.255.207,16. Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Scissa in conseguenza dell'operazione di scissione.

Il testo dello statuto della Società Scissa, come risulterà per effetto della scissione, è allegato al presente Progetto di Scissione sub Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale.

Si informa inoltre che l'assemblea della Società Scissa chiamata ad approvare il Progetto di Scissione sarà preliminarmente chiamata ad approvare, in separato punto all'ordine del giorno, modifiche allo statuto della stessa Società

Scissa, finalizzate tra l'altro all'adeguamento alla riforma del diritto societario. Il testo delle nuove disposizioni che, subordinatamente all'approvazione dell'assemblea dei soci della Società Scissa ed alla necessaria autorizzazione di vigilanza, saranno inserite nello statuto della stessa è allegato al presente Progetto di Scissione sub Allegato B.

2.2 Statuto della Società Beneficiaria

In dipendenza della scissione, il capitale sociale della Società Beneficiaria (articolo 6) aumenterà per un massimo di Euro 73.614.340,80 mediante emissione di massime 26.290.836 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,80 ciascuna.

Il testo dello statuto della Società Beneficiaria, come risulterà per effetto della scissione, è allegato al presente Progetto di Scissione sub Allegato C, per farne parte integrante e sostanziale.

Si informa inoltre che l'assemblea della Società Beneficiaria chiamata ad approvare il Progetto di Scissione sarà preliminarmente chiamata ad approvare, in separato punto all'ordine del giorno, modifiche allo statuto della stessa Società Beneficiaria, principalmente concernenti l'assetto organizzativo della Direzione e l'adeguamento alla riforma del diritto societario. Il testo delle nuove disposizioni che, subordinatamente all'approvazione dell'assemblea dei soci della Società Beneficiaria ed alla necessaria autorizzazione di vigilanza, saranno inserite nello statuto della stessa è allegato al presente Progetto di Scissione sub Allegato D.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Alla Società Beneficiaria sarà assegnata la partecipazione detenuta da BF in FV costituita da n. 9.369.360 azioni ordinarie e da n. 4.524.873 azioni privilegiate, pari nel loro complesso al 99,8% del capitale sociale (la "**Partecipazione**"). Si precisa che FV ha sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 80 - e sede secondaria con rappresentanza stabile in Parigi (Francia), Place Vendome 7 - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00362310104, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 72.399.600,00 rappresentato da n. 9.369.360 azioni ordinarie e da n. 4.553.640 azioni privilegiate del valore nominale di Euro 5,20 ciascuna.

Le situazioni patrimoniali di scissione di BF e SPIMI sono sostituite, ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-*quater* del codice civile, dai bilanci al 31 dicembre 2003 approvati rispettivamente dalle assemblee degli azionisti delle società partecipanti alla scissione in data 22 aprile 2004 per BF e in data 29 aprile 2004 per SPIMI.

Considerando che la Partecipazione è iscritta nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 225.148.882,50, l'assegnazione alla Società Beneficiaria della Partecipazione determinerà una riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scissa da Euro 795.600.752,12 a Euro 570.451.869,62, mediante imputazione di un ammontare pari ad Euro 68.620.339,48 a riduzione del capitale sociale e di un ammontare pari a Euro 156.528.543,02 a riduzione delle riserve, il tutto già tenuto conto della destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2003.

4. RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione in favore dei soci di BF diversi dalla Società Beneficiaria delle azioni ordinarie della Società Beneficiaria avverrà proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta nella Società Scissa da ciascun azionista. Il rapporto di assegnazione viene fissato come segue:

0,07470 azioni ordinarie SPIMI per ogni azione BF posseduta.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

5. MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ SCISSA

Tenuto conto del rapporto di assegnazione come sopra descritto al punto 4, e tenuto conto altresì del fatto che SPIMI già detiene n. 628.338.273 azioni BF, la Società Beneficiaria procederà all'emissione di massime n. 26.290.836 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 2,80 a servizio dell'operazione.

L'assegnazione ai soci della Società Scissa diversi da SPIMI delle azioni ordinarie della Società Beneficiaria avverrà in regime di dematerializzazione alla data degli effetti della scissione, secondo modalità che verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti della Società Scissa un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, per il tramite degli intermediari

autorizzati, che consentirà di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni ordinarie di nuova emissione spettanti.

La riduzione del capitale sociale di BF, conseguente alla scissione e già dianzi descritta al punto 3, avverrà mediante riduzione del valore nominale delle azioni e pertanto, contestualmente all'assegnazione si procederà al ritiro delle n. 980.290.564 azioni della Società Scissa, del valore nominale unitario di Euro 0,26, per la loro sostituzione con nuove n. 980.290.564 azioni del nuovo valore nominale unitario di Euro 0,19.

6. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Le azioni ordinarie della Società Beneficiaria assegnate ai soci della Società Scissa diversi da SPIMI avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse alla data di efficacia della scissione.

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti della scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* codice civile, decorreranno dall'ultima delle date di iscrizione dell'atto di scissione o dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di scissione. Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* n. 6 codice civile, richiamato dall'art. 2506-*quater* codice civile, dalla stessa data saranno imputati al bilancio di SPIMI gli effetti contabili della scissione.

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per la Società Beneficiaria.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

ALLEGATI

Allegato A: Statuto della Società Scissa;

Allegato B: Disposizioni dello Statuto della Società Scissa come risulterebbero all'esito dell'approvazione delle modifiche di cui all'ultimo paragrafo del punto 2.1;

Allegato C: Statuto della Società Beneficiaria;

Allegato D: Disposizioni dello Statuto della Società Beneficiaria come risulterebbero all'esito dell'approvazione delle modifiche di cui all'ultimo paragrafo del punto 2.2.

Torino, 18 maggio 2004

Per il Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo IMI S.p.A.

ALLEGATO A

STATUTO BANCA FIDEURAM

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ARTICOLO 1

La società si denomina BANCA FIDEURAM S.p.A. ed assume la attuale denominazione sociale a seguito della fusione per incorporazione nella Banca Manusardi & C. S.p.A. della Fideuram S.p.A.

Essa fa parte del Gruppo bancario SANPAOLO IMI all'interno del quale le è attribuito il ruolo di subholding rispetto alle società proprie controllate. In tale qualità la società è tenuta ad osservare e a far osservare alle proprie controllate le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate, utili al fine dell'emanazione delle disposizioni.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Roma, piazzale Giulio Douhet, 31 e sede secondaria, con rappresentanza stabile, in Milano, corso di Porta Romana, 16.

Essa può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 4

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro **186.255.207,16** diviso in n. 980.290.564 azioni del valore nominale di euro **0,19** ciascuna.

Le azioni sono nominative.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 6

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione nella sede legale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano. Può essere convocata anche da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 7

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'elenco degli argomenti da trattare secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili.

Nell'avviso può essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, per il caso in cui nella prima convocazione non siano intervenuti tanti soci, personalmente o per delega, che rappresentino la parte del capitale voluta dalla legge per la validità.

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni di legge sull'assemblea in terza convocazione.

ARTICOLO 8

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano depositato le loro azioni presso la Banca o presso gli altri soggetti a ciò abilitati ed indicati nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 9

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da uno di essi in ordine di anzianità di nomina o, in mancanza, da altro Consigliere designato dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci ad intervenire all'assemblea, di constatarne la regolare costituzione, di dirigere e regolare la discussione e di stabilire il modo delle votazioni.

Il Presidente, quando il verbale non sia redatto da notaio, è assistito da un

Segretario e, se del caso, da due scrutatori designati dagli intervenuti all'assemblea.

ARTICOLO 11

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da sette a tredici membri eletti dall'assemblea.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'assemblea, al momento della nomina. Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 14

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti; nomina inoltre un Segretario il quale, ove non appartenga al Consiglio, deve essere scelto tra i Dirigenti della società.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di

chi ne fa le veci, presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato altresì da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti che riterrà opportuno.

ARTICOLO 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 17

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni per quanto attiene la struttura organizzativa generale ed i criteri di massima sulle operatività della società;
- la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti con qualifica di Direzione Generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti;
- la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni.

ARTICOLO 18

L'assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti

della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice civile, nonché quelle indicate nell'art. 17, comma secondo, del presente statuto.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ai Dirigenti con qualifica di Direzione Generale, agli altri Dirigenti, ai Funzionari, ai Quadri, agli Impiegati con grado ed ai preposti alle filiali, succursali, agenzie, dipendenze e uffici, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Le decisioni assunte dai destinatari di delega devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso.

In casi urgenti, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo, ove il Comitato Esecutivo sia impossibilitato a riunirsi, e del Consiglio di amministrazione, ove il Consiglio stesso ed il Comitato Esecutivo siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, anche in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue Controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

ARTICOLO 20

Il Comitato Esecutivo è nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale ne stabilisce le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a sei membri. La determinazione dei membri del Comitato Esecutivo spetta al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Esecutivo si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne

fa le veci, di regola almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Il Comitato Esecutivo può essere convocato altresì da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione ed i luoghi nei quali si può partecipare mediante il collegamento audiovisivo nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da Dirigente della società designato da chi presiede la riunione.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 21

La Direzione Generale è costituita da un Direttore Generale, se nominato, e da una o più persone che possono assumere la qualifica di Condirettore

Generale e di Vice Direttore Generale.

Esse provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione, a:

- dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato Esecutivo, ed alle decisioni dell'Amministratore Delegato;
- gestire gli affari correnti;
- organizzare le attività e determinare gli incarichi e la destinazione del personale.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Condirettore Generale e, in caso di assenza o impedimento del Condirettore Generale, dal Vice Direttore Generale.

ARTICOLO 22

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Condirettore Generale, al Vice Direttore Generale spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee

alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

SINDACI

ARTICOLO 23

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni - salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I restanti Sindaci possono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, creditizie, finanziarie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo.

L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà data notizia nell'avviso di convocazione pubblicato sulla stampa.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri

Soci, rappresentano almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente;
- b) il restante Sindaco effettivo ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto; i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risulta eletto Sindaco effettivo chi ha ottenuto il quoziente più elevato e Sindaco supplente chi ha ottenuto il secondo quoziente più elevato; nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono eletti secondo il procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella

lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b. del presente articolo.

La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa, fermo il diritto della minoranza a nominare un Sindaco effettivo.

Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

Gli utili netti dell'esercizio sociale sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% alla riserva legale secondo le disposizioni vigenti;
- la rimanenza, a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

ARTICOLO 26

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio, con la decorrenza fissata annualmente dall'assemblea.

ARTICOLO 27

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società e imputati alla riserva straordinaria.

SCIoglimento

ARTICOLO 28

Nel caso di scioglimento della società e per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge.

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA COME RISULTEREBBERO ALL'ESITO DELL'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DI CUI ALL'ULTIMO PARAGRAFO DEL PUNTO 2.1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Testo vigente

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Roma, piazzale Giulio Douhet, 31 e sede secondaria, con rappresentanza stabile, in Milano, corso di Porta Romana, 16.

Essa può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti in Italia e all'estero.

Testo proposto

ARTICOLO 2

La società ha sede legale **in Roma** e sede secondaria, con rappresentanza stabile, **in Milano.**

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Testo vigente

ARTICOLO 3

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Testo proposto

ARTICOLO 3

La durata della società è stabilita al 31 dicembre **2050** e potrà essere prorogata.

CAPITALE

Testo vigente

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro

Testo proposto

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro

254.875.546,64 diviso in n. 254.875.546,64 **interamente versato**¹,
 980.290.564 azioni del valore diviso in n. 980.290.564 azioni
 nominale di euro 0,26 ciascuna. **ordinarie** del valore nominale di euro
 0,26 ciascuna.

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono nominative **e sono emesse in regime di dematerializzazione.**

ASSEMBLEE

Testo vigente

Testo proposto

ARTICOLO 6

ARTICOLO 6

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione nella sede legale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano. Può essere convocata anche da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione nella sede legale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano. Può essere convocata anche da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni.

Testo vigente

Testo proposto

ARTICOLO 7

ARTICOLO 7

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta con

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta con

¹ Per effetto della scissione, il capitale sociale si ridurrà a euro 186.255.207,16.

pubblicazione dell'avviso contenente le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'elenco degli argomenti da trattare secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili.

pubblicazione **sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica** dell'avviso contenente le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'elenco degli argomenti da trattare secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili.

Nell'avviso può essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, per il caso in cui nella prima convocazione non siano intervenuti tanti soci, personalmente o per delega, che rappresentino la parte del capitale voluta dalla legge per la validità.

Nell'avviso può essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, per il caso in cui nella prima convocazione non siano intervenuti tanti soci, personalmente o per delega, che rappresentino la parte del capitale voluta dalla legge per la validità.

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni di legge sull'assemblea in terza convocazione.

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni di legge sull'assemblea in terza convocazione.

Testo vigente

ARTICOLO 8

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano depositato le loro azioni presso la Banca o presso gli altri soggetti a ciò abilitati ed indicati nell'avviso di convocazione.

Testo vigente

Testo proposto

ARTICOLO 8

Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito dei titoli di cui all'art. 2370 codice civile.

Testo proposto

ARTICOLO 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da uno di essi in ordine di anzianità di nomina o, in mancanza, da altro Consigliere designato dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci ad intervenire all'assemblea, di constatarne la regolare costituzione, di dirigere e regolare la discussione e di stabilire il modo delle votazioni.

Il Presidente, quando il verbale non sia redatto da notaio, è assistito da un Segretario e, se del caso, da due scrutatori designati dagli intervenuti all'assemblea.

Testo vigente**ARTICOLO 11**

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da uno di essi in ordine di anzianità di nomina o, in mancanza, da altro Consigliere designato dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente, quando il verbale non sia redatto da notaio, è assistito da un Segretario e, se del caso, da due scrutatori designati dagli intervenuti all'assemblea.

Testo proposto**ARTICOLO 11**

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, **tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione**, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Testo vigente**Testo proposto****ARTICOLO 12****ARTICOLO 12**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE**Testo vigente****Testo proposto****ARTICOLO 13****ARTICOLO 13**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da sette a tredici membri eletti dall'assemblea.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da sette a tredici membri eletti dall'assemblea.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'assemblea, al momento della nomina. Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'assemblea, al momento della nomina. Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre **esercizi** e sono rieleggibili.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli

amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Testo vigente

ARTICOLO 15

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato altresì da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, da spedirsi almeno cinque

Testo proposto

ARTICOLO 15

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato altresì da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, **ovvero mediante qualunque**

giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti che riterrà opportuno.

Testo vigente

ARTICOLO 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

È ammessa la possibilità per i

altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante **mezzi di telecomunicazione** nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti che riterrà opportuno.

Testo proposto

ARTICOLO 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

È ammessa la possibilità per i

partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Testo vigente

ARTICOLO 17

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e le modifiche dei

partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire **anche mediante mezzi di telecomunicazione**. In tal caso:

- **devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti;**

- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Testo proposto

ARTICOLO 17

Il Consiglio è investito **di tutti i poteri per la gestione della Società.**

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio

le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

regolamenti interni per quanto attiene la struttura organizzativa generale ed i criteri di massima sulle operatività della società;

- la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti con qualifica di Direzione Generale;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- l'acquisto e la vendita di immobili;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti;

- la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni.

- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni per quanto attiene la struttura organizzativa generale ed i criteri di massima sulle operatività della società;

- la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti con qualifica di Direzione Generale;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- l'acquisto e la vendita di immobili;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti;

Il Consiglio di amministrazione oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma, è competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- **la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;**

- **l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;**

- **la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;**

- **gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.**

Testo vigente

ARTICOLO 18

L'assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la

Testo proposto

ARTICOLO 18

L'assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la

partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo. partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Testo vigente

Testo proposto

ARTICOLO 19

ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice civile, nonché quelle indicate nell'art. 17, comma secondo, del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. **2420-ter**, 2423, 2443, 2446 e 2447, **2501-ter e 2506-bis** del Codice civile, nonché quelle indicate nell'art. 17, **secondo e terzo comma**, del presente statuto.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ai Dirigenti con qualifica di Direzione Generale, agli altri Dirigenti, ai Funzionari, ai Quadri,

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ai Dirigenti con qualifica di Direzione Generale, agli altri Dirigenti, ai preposti alle filiali,

agli Impiegati con grado ed ai preposti alle filiali, succursali, agenzie, dipendenze e uffici, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Le decisioni assunte dai destinatari di delega devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso.

In casi urgenti, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo, ove il Comitato Esecutivo sia impossibilitato a riunirsi, e del Consiglio di amministrazione, ove il Consiglio stesso ed il Comitato Esecutivo siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, anche in

succursali, agenzie, dipendenze e uffici, **nonché ad altri Dipendenti della Società**, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale su tali argomenti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In casi urgenti, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo, ove il Comitato Esecutivo sia impossibilitato a riunirsi, e del Consiglio di amministrazione, ove il Consiglio stesso ed il Comitato Esecutivo siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.

Gli Amministratori, **in particolare, nel rispetto delle norme di diritto speciale**, riferiscono al Collegio

occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue Controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Sindacale con periodicità almeno trimestrale, anche in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue Controllate; **in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.**

Testo vigente

Testo proposto

ARTICOLO 20

ARTICOLO 20

Il Comitato Esecutivo è nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale ne stabilisce le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo è nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale ne stabilisce le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a sei membri. La determinazione dei membri del Comitato Esecutivo spetta al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a sei membri. La determinazione dei membri del Comitato Esecutivo spetta al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Esecutivo si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di regola almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri

Il Comitato Esecutivo si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di regola almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne

ne faccia richiesta. Il Comitato Esecutivo può essere convocato altresì da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione ed i luoghi nei quali si può partecipare mediante il collegamento audiovisivo nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario

faccia richiesta. Il Comitato Esecutivo può essere convocato altresì da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, **ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento** da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione ed i luoghi nei quali si può partecipare mediante **mezzi di telecomunicazione** nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario

del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da Dirigente della società designato da chi presiede la riunione.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Testo vigente

ARTICOLO 22

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da Dirigente della società designato da chi presiede la riunione.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire **anche mediante mezzi di telecomunicazione**. In tal caso:

- **devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti;**

- la riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Testo proposto

ARTICOLO 22

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento di questi.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Condirettore Generale, al Vice Direttore Generale spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di amministrazione.

All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Condirettore Generale, al Vice Direttore Generale spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti ed a Dipendenti **della società** con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

SINDACI

Testo vigente

Testo proposto

ARTICOLO 23

ARTICOLO 23

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni -salve diverse disposizioni di legge e sono rieleggibili. Almeno uno dei

I Sindaci durano in carica tre **esercizi** -salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Almeno uno dei

Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I restanti Sindaci possono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, creditizie, finanziarie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo.

L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà data notizia nell'avviso di

Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I restanti Sindaci possono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, creditizie, finanziarie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo.

L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà data notizia nell'avviso di

convocazione pubblicato sulla convocazione pubblicato sulla stampa.
stampa.

Ogni Socio può presentare o Ogni Socio può presentare o
concorrere alla presentazione di una concorrere alla presentazione di una
sola lista ed ogni candidato può sola lista ed ogni candidato può
presentarsi in una sola lista a pena di presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità. ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste Hanno diritto di presentare le liste
soltanto i Soci che, da soli o insieme soltanto i Soci che, da soli o insieme
ad altri Soci, rappresentano almeno il ad altri Soci, rappresentano almeno
3% delle azioni aventi diritto di voto l'**1%** delle azioni aventi diritto di voto
nell'Assemblea ordinaria. Al fine di nell'Assemblea ordinaria. Al fine di
comprovare la titolarità del numero di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessarie alla presentazione azioni necessarie alla presentazione
delle liste, i Soci devono delle liste, i Soci devono
contestualmente presentare, presso contestualmente presentare, presso la
la sede sociale, copia dei biglietti di sede sociale, certificazioni attestanti la
ammissione emessi dai soggetti partecipazione al sistema di gestione
depositari delle loro azioni. accentrata delle azioni della società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il Unitamente a ciascuna lista, entro il
termine di deposito della stessa, termine di deposito della stessa,
presso la sede sociale devono presso la sede sociale devono
depositarsi le dichiarazioni con le depositarsi le dichiarazioni con le quali
quali i singoli candidati accettano la i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità nonché l'esistenza dei incompatibilità nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa requisiti prescritti dalla normativa
vigente per ricoprire la carica di vigente per ricoprire la carica di
Sindaco. Sindaco.

Ogni avente diritto al voto può votare Ogni avente diritto al voto può votare
una sola lista. una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- c) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente;
- d) il restante Sindaco effettivo ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto; i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risulta eletto Sindaco effettivo chi ha ottenuto il quoziente più elevato e Sindaco supplente chi ha ottenuto il secondo quoziente più elevato; nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente;
- b) il restante Sindaco effettivo ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto; i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risulta eletto Sindaco effettivo chi ha ottenuto il quoziente più elevato e Sindaco supplente chi ha ottenuto il secondo quoziente più elevato; nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che

candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono eletti secondo il procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono eletti secondo il procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo.

La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa, fermo il diritto della minoranza a nominare un Sindaco effettivo. La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa, fermo il diritto della minoranza a nominare un Sindaco effettivo.

Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a

ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

CONTROLLO CONTABILE

Testo vigente

Testo proposto

ARTICOLO 24

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i

requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

BILANCIO E UTILI

Testo vigente

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Testo proposto

ARTICOLO 25

[Idem]

Testo vigente

ARTICOLO 25

Gli utili netti dell'esercizio sociale sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% alla riserva legale secondo le disposizioni vigenti;
- la rimanenza, a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

Testo proposto

ARTICOLO 26

[Idem]

Testo vigente

ARTICOLO 26

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio, con la decorrenza fissata annualmente dall'assemblea.

Testo proposto

ARTICOLO 27

[Idem]

Testo vigente

Testo proposto

ARTICOLO 27

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società e imputati alla riserva straordinaria.

ARTICOLO 28

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società e imputati alla riserva straordinaria.

RECESSO**Testo vigente****Testo proposto****ARTICOLO 29**

Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della durata della Società;**
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.**

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

SCIoglimento**Testo vigente****Testo proposto****ARTICOLO 28**

Nel caso di scioglimento della società

ARTICOLO 30

[Idem]

e per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge.

ALLEGATO C

STATUTO SANPAOLO IMI

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

- 1.1 La Società è denominata "SANPAOLO IMI S.p.A." ed è costituita in forma di società per azioni.
- 1.2 La Società è Banca ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ARTICOLO 2

- 2.1 La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie, con rappresentanza stabile, in Roma e in Bologna.
- 2.2 Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potrà istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2100.
- 3.2 La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 4

- 4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero.

- 4.2 La Società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.3 La Società - nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

ARTICOLO 5

- 5.1 La Società può emettere obbligazioni ed altri titoli, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ARTICOLO 6

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro interamente versato, diviso in n. azioni ordinarie² nominative e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.
- 6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

² L'esatto ammontare del capitale sociale e del numero di azioni ordinarie sarà noto solo all'efficacia della scissione.

- 6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.
- 6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.
- 6.5 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648 (cinquantunomilioni quattrocentoquarantamilaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.
- 6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 1999, in data 21 dicembre 1999, in data 27 giugno 2000 e in data 18 dicembre 2001, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, e in data 17 dicembre 2002 a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 56.487.491,20 (cinquantaseimilioni quattrocentoottantasettemilaquattrocentonovantuno virgola venti).

ARTICOLO 7

- 7.1 Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.
- 7.3 I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.
- 7.4 La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO III ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

- 8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni.
- 8.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

- 8.4 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9

- 9.1 L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10

- 10.1 Ogni azione dà diritto a un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

ARTICOLO 11

- 11.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
- 11.2 Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 19.

ARTICOLO 12

- 12.1 L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato con apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.
- 12.2 L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.

- 12.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.
- 12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.
- 12.5 Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

ARTICOLO 13

- 13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.
- 13.2 Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

- 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 20, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. L'Assemblea stessa nomina tra essi il Presidente.
- 14.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 14.3 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

- 14.4 Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.
- 15.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati, nonché il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti, nonché il o gli Amministratori Delegati.
- 15.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.
- 15.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipano il Direttore Generale o i Direttori Generali con funzioni consultive.
- 15.5 Per determinate categorie d'atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti, ai preposti alle dipendenze nonché ad altro Personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega anche con riferimento alla possibilità che i soggetti delegati agiscano singolarmente o riuniti in comitati.
- 15.6 Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati

poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.

- 15.7 Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.
- 15.8 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.
- 15.9 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 15.10 L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 16

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.
- 16.2 Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
 - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.
- 16.3 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui al comma 1 dell'art. 20;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

ARTICOLO 17

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi, anche per riferire al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, nonché, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
- 17.2 Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.
- 17.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.
- 17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.

- 17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
- 17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.
- 17.8 Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
- 17.9 Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.
- 17.10 Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite.
- 17.11 In particolare sono di competenza del o degli Amministratori Delegati le proposte relative all'organizzazione generale della Società, alle aree affari e credito, nonché alla gestione del personale.

ARTICOLO 18

18.1 Il Presidente:

- a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;
- b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
- c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;
- d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;
- e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.

18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

18.3 Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati ed, in subordine, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19

- 19.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.
- 19.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.
- 19.3 Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 19.4 I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - 2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
 - 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
- 19.5 L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 19.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.

- 19.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 19.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 19.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 19.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.
- 19.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 19.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente;
 - b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste,

secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

- 19.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
- 19.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella medesima lista.
- 19.15 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.
- 19.16 La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.
- 19.17 Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i

Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

- 19.18 I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.
- 19.19 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

TITOLO VI DIREZIONE

ARTICOLO 20

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Direttori Generali e uno o più Vice Direttori Generali determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione nomina una Direzione Centrale determinandone il numero dei componenti, provvedendo alla attribuzione delle competenze nonché alla ripartizione delle funzioni fra gli stessi.
- 20.2 Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ovvero la Direzione Centrale, fanno capo nell'esercizio delle loro attribuzioni al o agli Amministratori Delegati; provvedono alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente e dal o dagli Amministratori Delegati; gestiscono tutti gli affari correnti, sovrintendono alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determinano attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di Dirigente. Essi possono delegare, anche

con provvedimento interno e in via continuativa, determinati poteri loro spettanti ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altro Personale della Sede Centrale, degli organismi territoriali e delle dipendenze.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 21

- 21.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta. Fermo restando quanto precede, il Consiglio può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, al o agli Amministratori Delegati, a singoli Consiglieri, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti e ad altri Dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.
- 21.2 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 22

- 22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 22.2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.

- 22.3 Una ulteriore quota, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate.
- 22.4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che residuano dopo l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate.
- 22.5 Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie e, successivamente e in egual misura, a tutte le azioni.
- 22.6 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al 5% del loro valore nominale, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
- 22.7 I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.
- 22.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

TITOLO IX ORGANI STATUTARI

ARTICOLO 23

- 23.1 Agli Organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità e onorabilità, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

TITOLO X

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 24

- 24.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
- 24.2 Alle azioni privilegiate spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.

ALLEGATO D

**DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA COME
RISULTEREBBERO ALL'ESITO DELL'APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE DI CUI ALL'ULTIMO PARAGRAFO DEL PUNTO 2.2**

ARTICOLO 2	ARTICOLO 2
<p>2.1 La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie, <u>con rappresentanza stabile</u>, in Roma e in Bologna.</p> <p>2.2 Con l'osservanza delle vigenti disposizioni <u>potrà istituire o sopprimere</u> dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.</p>	<p>2.1 La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie in Roma e in Bologna.</p> <p>2.2 Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.</p>
ARTICOLO 3	ARTICOLO 3
<p>3.1 La durata della società è stabilita sino al <u>31/12/2100</u>.</p> <p>3.2 La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.</p>	<p>3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2050.</p> <p>3.2 La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.</p>

ARTICOLO 6	ARTICOLO 6
<p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.144.064.800 interamente versato, diviso in n. 1.448.831.982 azioni ordinarie nominative e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.</p>	<p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.144.064.800 interamente versato³, diviso in n. 1.448.831.982 azioni ordinarie nominative e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.</p>
<p>6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p>	<p>6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p>
<p>6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite,</p>	<p>6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data</p>

³ Per effetto della scissione, il capitale sociale aumenterà per un massimo di Euro 73.614.340,80.

<p>alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.</p>	<p>1° luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.</p>
<p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.</p>	<p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.</p>
<p>6.5 <u>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale,</u> anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648 (cinquantunomilioniquattrocentoquarantamila seicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, cc. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,</p>	<p>6.5 Ai sensi della delega conferita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648,00 (cinquantunomilioniquattrocentoquarantamilaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare</p>

<p>a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.</p>	<p>in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.</p>
<p>6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 1999, in data 21 dicembre 1999, in data 27 giugno 2000 e in data 18 dicembre 2001, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, e in data 17 dicembre 2002 a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 56.487.491,20 (cinquantaseimilioniquattrocento ottantasettemila-quattrocentonovantuno virgola venti).</p>	<p>6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 1999, in data 21 dicembre 1999, in data 27 giugno 2000 e in data 18 dicembre 2001, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, e in data 17 dicembre 2002 a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 56.487.491,20 (cinquantaseimilioniquattrocento ottantasettemila-quattrocentonovantuno virgola venti).</p>

ARTICOLO 9

9.1 L'intervento e la rappresentanza in
Assemblea sono regolati dalla
normativa vigente.

ARTICOLO 9

**9.1 Possono intervenire
all'Assemblea i soci aventi
diritto di voto che dimostrino
la loro legittimazione
secondo le modalità previste
dalla normativa vigente in
materia. Ai fini
dell'intervento non è
richiesto il preventivo
deposito di cui all'art. 2370
codice civile.**

**9.2 I soci possono farsi
rappresentare in Assemblea
con l'osservanza delle
disposizioni di legge.**

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p>11.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.</p> <p>11.2 Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto <u>dall'art. 19</u>.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p>11.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.</p> <p>11.2 Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p>12.1 L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato <u>con</u> apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p>12.1 L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato dalla legge e dall'apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.</p>

<p>12.2 L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.</p>	<p>12.2 L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.</p>
<p>12.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.</p>	<p>12.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.</p>
<p>12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p>12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. A tali fini il Presidente può avvalersi di appositi incaricati.</p>
<p>12.5 Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.</p>	<p>12.5 Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.</p>

ARTICOLO 15	ARTICOLO 15
<p>15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.</p>	<p>15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.</p>
<p>15.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati nonché il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti nonché il o gli Amministratori Delegati.</p>	<p>15.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati nonché il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti nonché il o gli Amministratori Delegati.</p>
<p>15.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.</p>	<p>15.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati Tecnici, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.</p>
<p>15.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipano il Direttore Generale o i Direttori Generali, con funzioni consultive.</p>	<p>15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone,</p>

<p><u>15.5</u> Per determinate categorie d'atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti, ai preposti alle dipendenze nonché ad altro Personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega anche con riferimento alla possibilità che i soggetti delegati agiscano singolarmente o riuniti in comitati.</p> <p><u>15.6</u> Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.</p> <p><u>15.7</u> Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.</p>	<p>occorrendo, anche la revoca.</p> <p>15.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, propositive.</p> <p>15.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore Generale, uno o più Vice Direttori Generali nonché i Dirigenti Centrali stabilendone le attribuzioni e i poteri.</p> <p>15.7 Per determinate categorie di atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle singole dipendenze e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio</p>
--	--

<p><u>15.8</u> Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.</p> <p><u>15.9</u> La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p><u>15.10</u> L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.</p>	<p>della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.</p> <p>15.8 Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.</p> <p>15.9 Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.</p> <p>15.10 Gli Organi Delegati e il Direttore Generale curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua</p>
--	---

	<p>prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>15.11 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.</p> <p>15.12 L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.</p> <p>15.13 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>
ARTICOLO 16	ARTICOLO 16

<p>16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.</p> <p><u>16.2 Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;</u> • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; • la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. 	<p>16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.</p> <p>16.2 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari del Gruppo; • le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e la modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui all'art. 15; • l'approvazione dei regolamenti interni nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi e dei controlli interni; • la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.
--	---

<p><u>16.3</u> Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui al comma 1 dell'art. 20; • la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. 	<p>16.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma 2, è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente; • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; • la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17</p> <p>17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi, anche per riferire al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, nonché, in</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17</p> <p>17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi. Con cadenza almeno trimestrale gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione,</p>

<p>particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.</p>	<p>riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate. In particolare, gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, ferme restando le disposizioni delle leggi speciali.</p>
<p>17.2 Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.</p>	<p>17.2 Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.</p>
<p>17.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.</p>	<p>17.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.</p>
<p>17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli</p>	<p>17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli</p>

argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

<p>17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati sono validamente assunte con il voto favorevole <u>della metà più uno</u> dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p>	<p>17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati e del Direttore Generale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p>
<p>17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.</p>	<p>17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.</p>
<p>17.8 Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>17.8 Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p>17.9 Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età</p>	<p>17.9 Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più</p>

<p>dei presenti.</p> <p>17.10 Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite.</p> <p>17.11 In particolare sono di competenza del o degli Amministratori Delegati le proposte relative all'organizzazione generale della Società, alle aree affari e credito, nonché alla gestione del personale.</p>	<p>giovane di età dei presenti.</p> <p>17.10 Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite, nonché dal Direttore Generale nelle materie riservate alla sua competenza.</p> <p>(COMMA ABOLITO)</p>
---	---

ARTICOLO 18

18.1 Il Presidente:

- a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;
- b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
- c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;
- d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati, qualsiasi

ARTICOLO 18

18.1 Il Presidente:

- a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;
- b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati **e dal Direttore Generale** e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
- c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;
- d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati **ovvero, in assenza di questi, con il Direttore Generale,**

<p>provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;</p> <p>e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.</p> <p>18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>18.3 Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati <u>ed, in subordine,</u> ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;</p> <p>e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.</p> <p>18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>18.3 Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati oppure, qualora anche essi siano assenti o impediti, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>
---	--

TITOLO V
IL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 19

19.1 Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale:

- a) presenta proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate nonché in materia di gestione del credito e del personale;**
- b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;**
- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero del o degli Amministratori Delegati ed al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;**

	<p>d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;</p> <p>e) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o che gli sono stati delegati, poteri a dipendenti.</p> <p>19.2 In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero nel caso in cui siano nominati più Vice Direttori Generali, da quello, fra loro, competente in ragione della materia oggetto della delega. Nel caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Dirigenti Centrali in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.</p> <p>19.3 Qualora per qualsiasi ragione la carica di Direttore Generale sia vacante le relative funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato. Nel caso di più Amministratori Delegati essi esercitano tali funzioni in base alla ripartizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><u>TITOLO V</u> <u>COLLEGIO SINDACALE</u></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p>
<p style="text-align: center;"><u>ARTICOLO 19</u></p> <p>19.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.</p> <p>19.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.</p> <p>19.3 Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>19.4 I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p>20.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.</p> <p>20.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.</p> <p>20.3 Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>20.4 I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non</p>

<p>abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero</p> <p>2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero</p> <p>3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.</p> <p>19.5 L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>19.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.</p>	<p>inferiore a due milioni di Euro, ovvero</p> <p>2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero</p> <p>3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.</p> <p>20.5 L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>20.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.</p>
--	--

<p>19.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>19.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>19.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.</p> <p>19.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum</p>	<p>20.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>20.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>20.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.</p> <p>20.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di</p>
---	--

<p>vitae di ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>19.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>19.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente;</p> <p>b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I</p>	<p>ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>20.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>20.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente;</p> <p>b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano</p>
--	---

<p>quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>19.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>19.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata</p>	<p>eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>20.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>20.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella</p>
--	--

<p>subito dopo nella medesima lista.</p> <p>19.15In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.</p> <p>19.16La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.</p> <p>19.17Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla</p>	<p>medesima lista.</p> <p>20.15In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.</p> <p>20.16La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.</p> <p>20.17Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla</p>
--	--

<p>corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.</p> <p>19.18I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.</p> <p>19.19Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.</p>	<p>corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.</p> <p>20.18I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.</p> <p>20.19Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI DIREZIONE</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p>20.1 Il Consiglio di Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">(ARTICOLO ABOLITO)</p>

<p>nomina uno o più Direttori Generali e uno o più Vice Direttori Generali determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione nomina una Direzione Centrale determinandone il numero dei componenti, provvedendo alla attribuzione delle competenze nonché alla ripartizione delle funzioni fra gli stessi.</p>	
<p>20.2 Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ovvero la Direzione Centrale, fanno capo nell'esercizio delle loro attribuzioni al o agli Amministratori Delegati; provvedono alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente e dal o dagli Amministratori Delegati; gestiscono tutti gli affari correnti, sovrintendono alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determinano attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di Dirigente. Essi possono delegare, anche con provvedimento interno e in via</p>	

<p>continuativa, determinati poteri loro spettanti ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altro Personale della Sede Centrale, degli organismi territoriali e delle dipendenze.</p>	
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p>21.1 Il controllo contabile è esercitato da società di revisione avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE</p> <p style="text-align: center;"><u>ARTICOLO 21</u></p> <p>21.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 22</p> <p>22.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via</p>

<p>in via disgiunta . <u>Fermo restando quanto precede, il Consiglio può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, al o agli Amministratori Delegati, a singoli Consiglieri, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti e ad altri Dipendenti della Società _____ medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.</u></p>	<p>disgiunta.</p> <p>22.2 Fermo restando quanto precede la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al o agli Amministratori Delegati nelle materie loro delegate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>22.3 Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa. Analogamente il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri a lui delegati, può a sua volta delegare la firma al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.</p>
---	--

<p><u>21.2</u> Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.</p>	<p>22.4 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII BILANCIO E UTILI</p> <p style="text-align: center;"><u>ARTICOLO 22</u></p> <p>22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>22.2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.</p> <p>22.3 Una ulteriore quota, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate.</p> <p>22.4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII BILANCIO E UTILI</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 23</p> <p>23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>23.2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.</p> <p>23.3 Una ulteriore quota, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate.</p> <p>23.4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che residuano dopo</p>

<p>residuano dopo l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate.</p> <p>22.5 Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie e, successivamente e in egual misura, a tutte le azioni.</p> <p>22.6 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al 5% del loro valore nominale, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <p>22.7 I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.</p> <p>22.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.</p>	<p>l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate.</p> <p>23.5 Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie e, successivamente e in egual misura, a tutte le azioni.</p> <p>23.6 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al 5% del loro valore nominale, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <p>23.7 I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.</p> <p>23.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">TITOLO IX ORGANI STATUTARI</p> <p style="text-align: center;"><u>ARTICOLO 23</u></p> <p>23.1 Agli Organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità e onorabilità, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX ORGANI STATUTARI</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 24</p> <p>24.1 Agli Organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.</p>
	<p style="text-align: center;">TITOLO X RECESSO</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 25</p> <p>25.1 Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la proroga del termine della durata della Società; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. <p>25.2 I termini e le modalità</p>

	<p>dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;"><u>TITOLO X</u> <u>SCIoglIMENTO</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ARTICOLO 24</u></p> <p><u>24.1</u> Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.</p> <p><u>24.2</u> Alle azioni privilegiate spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO XI SCIoglIMENTO</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 26</p> <p>26.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.</p> <p>26.2 Alle azioni privilegiate spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.</p>